

CITTA' DI BARLETTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **84** del **20/03/2019**

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA) - CONFERMA ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 -

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di Marzo alle ore 17.55 nella Sede Comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.:

		Presenti Assenti
Cannito Cosimo Damiano	Sindaco	X
Lanotte Marcello	Vice sindaco	X
Calabrese Gennaro	Assessore	X
Cefola Gennaro	Assessore	X
Ciniero Michele	Assessore	X
Lacerenza Anna Maria	Assessore	X
LASALA Michele	Assessore	X
Ricatti Lucia	Assessore	X
Passero Ruggiero	Assessore	X
Tupputi Rosa	Assessore	X

Presiede il Sindaco Cannito Cosimo Damiano

Partecipa il Segretario Generale Carlucci Domenico

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- la legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto "possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/93;
 - l'art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l'abrogazione dell'art. 11, c. 10, della suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

RICHIAMATE le seguenti delibere assunte per la gestione dell'imposta:

- Deliberazione di Commissario Straordinario n. 558 del 25/06/1994;
- Deliberazione di Giunta n. 15 del 22/01/2001;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2005;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 15/012/2003 con cui il Comune di Barletta ha affidato la gestione dei tributi minori tra cui rientra la Imposta Comunale sulla Pubblicità, a BAR.S.A. S.p.A.;
- Deliberazione di Giunta n. 137 del 17/06/2011 Tariffe 2011;
- Deliberazione di Giunta n. 145 del 19/09/2012 Tariffe 2012;
- Deliberazione di Giunta n. 86 del 10/05/2013 Tariffe 2013;

RICHIAMATE le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni vigenti di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012 data di entrata in vigore del D.L. 83/2012 gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;

RILEVATO altresì che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo cui "venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta,

gli atti di proroga tacita avrebbero dovuto ritenersi illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente.

CONSIDERATO quindi per quanto sopra esposto che con decorrenza 1.1.2019 trovano applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993 come riformulato dal DPCM del 16.2.2001;

VISTO l'art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: "A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq."

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.";

VISTI:

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Le premesse e l'allegato fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1. DI DARE ATTO, CONFERMARE E APPROVARE per l'anno 2019 le tariffe per imposta sulla pubblicità All. A e diritto sulle pubbliche affissioni All. B così come risultanti dai prospetti allegati, costituenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. DI DARE ATTO che le suddette tariffe 2019 sono coerenti con l'impianto normativo vigente, come modificato dalla Legge 145/2018, art. 1 comma 919, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.15/2018 e garantiscono gli equilibri del bilancio di previsione 2019 2021;
- 3. di dare atto che le tariffe ICP e DPA per gli anni successivi al 2019 verranno stabilite con delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le tariffe applicate nel precedente esercizio.
- 4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi

- dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012
- 5. di dichiarare, a voti unanimi e palesi, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



- Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2019 / 121

Ufficio Proponente: Servizio tributi

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(DPA) - CONFERMA ED APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019 -

- Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2019 II Responsabile di Settore

Nigro Michelangelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2019 Responsabile del Servizio Finanziario

Nigro Michelangelo

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cannito Cosimo Damiano

Carlucci Domenico (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune oggi 20/03/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Contestualmente alla pubblicazione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Addì 20/03/2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Deluca Giuseppe Michele

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giuseppe Michele Deluca;1;7233612



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida

ALLEGATO A

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) ANNO D'IMPOSTA 2019

(Comune di classe III)

TIPOLOGIA	Superficie	TARIFFA
Pubblicità ordinaria (Art. 12 D.Igs.507/93 - vedere note A - B - 1 - 2 - 3 - insegne, cartelle, locandine)	entro 1 mq.	€ 18,592
Pubblicità ordinaria (Art. 12 D.lgs.507/93 - vedere note A - B - 1 - 2 - 3 - insegne, cartelle, locandine)	oltre 1 mq.	€ 20,141

Pubblicità effettuata con veicoli -Art. 13 D.lgs.507/93 - note A-B-4-5-6- veicoli in genere, vetture autofilotamviarie, battelli, barche	€ 18,592
Pubblicità con pannelli luminosi e proiezioni - Art. 14 D.lgs. 507/93 - vedere nota A insegne, pannelli e simili:	
1. Per conto altrui - nota 1 -	€ 64,453
2. Per conto proprio - nota 1 -	€ 32,226
3. Diapositive, proiezioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per ogni giorno - nota 7 -	€ 4,028
Pubblicità varia - Art. 15 D.lgs. 507/93:	
Striscioni per mq. e per ogni 15 giorni o frazione	€ 20,141
Mediante Aeromobili per ogni giorno o frazione - nota 8 -	€ 96,680
Distribuzione di volantini con veicoli o persone (per persona per giorno o frazione)	€ 4,028
Amplificatori per punto, per giorno o frazione	

NOTE:

- A. Le tariffe si intendono per metro quadrato e per anno solare;
- B. Maggiorazione del 100% se la pubblicità viene effettuata in forma luminosa o illuminata;
- 1. per le fattispecie pubblicitarie di durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella indicata;
- 2. l'agevolazione è applicabile anche alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture, in base alla superficie complessiva degli impianti;
- 3. Se la superficie pubblicitaria è compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento. Se la superficie è superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento;
- 4. per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui alla nota n. 3;
- 5. per la pubblicità su veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
- 6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto:
 - a. per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg € 96,68;
 - b. per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg € 64,453;
 - c. per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie € 32,226.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa e' raddoppiata.

Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

- 7. Dopo il trentesimo giorno la tariffa è dimezzata.
- 8. 50% se effettuata a mezzo di palloni frenati.

MAGGIORAZIONI DELLA TARIFFA

- <u>Pubblicità di carattere commerciale</u>: limitatamente alle affissioni di carattere commerciale il territorio comunale è diviso in due categorie, alla categoria speciale viene applicata una maggiorazione pari al 150% della tariffa normale;
- <u>Pubblicità di grandi dimensioni</u>: Se la superficie pubblicitaria è compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50 per cento. Se la superficie è superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione e' del 100 per cento;
- <u>Pubblicità in forma luminosa o illuminata</u>: qualora la pubblicità ordinaria e quella con veicoli siano effettuate in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.



CITTA' DI BARLETTA Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida

ALLEGATO B

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO D'IMPOSTA 2019

(Comune di classe III)

DIRITTO BASE

Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 X 100 e per i periodi indicati in tabella

Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€ 1,363	€ 0,41

MAGGIORAZIONI SUL DIRITTO BASE

- 1. 50% per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
- 2. 50% per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli;
- 3. 100% per i manifesti costituiti da più di 12 fogli;
- 4. 100% per affissione negli spazi di "categoria speciale"
- 5. 50% stagionale dal 15/06 al 15/09 negli "spazi prefissati".

RIDUZIONE DEL 50% DEL DIRITTO BASE

- 1. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 507/93;
- 2. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 3. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 4. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza;
- 5. per gli annunci mortuari.

URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 28,41 per ciascuna commissione.